



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 28 maggio 2026 n.74

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e più precisamente:

- *la necessità di ampliare e riequilibrare l'offerta formativa della Scuola Superiore della Repubblica di San Marino mediante l'istituzione di un indirizzo liceale volto a colmare un attuale vuoto strutturale del sistema educativo nazionale e a garantire un percorso di studi moderno, inclusivo e coerente con le trasformazioni culturali e sociali contemporanee e la necessità di garantire una più equilibrata articolazione dell'offerta liceale mediante l'introduzione di un percorso a vocazione umanistica e sociale, maggiormente trasversale e potenzialmente idoneo a rispondere a una platea studentesca più ampia e diversificata;*
- *l'urgenza di procedere all'attivazione del suddetto indirizzo a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, al fine di assicurare la tempestiva programmazione dell'offerta formativa, la predisposizione dei piani di studio e l'organizzazione delle risorse didattiche da parte delle strutture competenti;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.31 adottata nella seduta del 26 maggio 2026;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto – legge:

ISTITUZIONE DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE NELLA SCUOLA SUPERIORE E DEROGA AI REQUISITI NUMERICI MINIMI PER LA COSTITUZIONE DELLE CLASSI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto - legge istituisce, nell'ambito della Scuola Superiore della Repubblica di San Marino, il Liceo delle Scienze Umane, di seguito brevemente Liceo SU, quale percorso liceale finalizzato allo studio dei processi educativi, sociali, psicologici e relazionali, nonché delle dinamiche culturali e formative della società contemporanea.
2. Il Liceo SU concorre al completamento e all'equilibrio dell'offerta formativa liceale, assicurando agli studenti un ulteriore indirizzo di studi caratterizzato da forte valenza formativa, interdisciplinare e orientativa.

Art. 2

(Istituzione dell'indirizzo Scienze Umane)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 è istituito il Liceo delle Scienze Umane nell'ambito della Scuola Superiore.
2. Il nuovo indirizzo liceale, di cui al comma 1, si inserisce stabilmente nel sistema dei percorsi della Scuola Superiore e costituisce parte integrante dell'offerta formativa nazionale.

Art. 3

(Ordinamento, organizzazione e flessibilità didattica)

1. L'ordinamento, il piano degli studi e l'articolazione dell'offerta formativa del Liceo delle Scienze Umane sono definiti tramite decreto delegato da adottarsi, ai sensi della normativa vigente, entro il 30 settembre 2026.
2. L'organizzazione didattica del Liceo SU è improntata a criteri di flessibilità e ottimizzazione delle risorse, al fine di garantire la piena sostenibilità del percorso formativo.
3. In relazione al numero degli iscritti e alle esigenze organizzative della Scuola Superiore, possono essere attivate attività didattiche comuni con il Liceo Classico e il Liceo Linguistico, con particolare riferimento alle discipline dell'area comune.

Art. 4

(Titolo di studio)

1. Al termine del percorso del Liceo delle Scienze Umane viene rilasciato il Diploma di Istruzione Liceale – indirizzo Scienze Umane (Livello 4 del Quadro Sammarinese delle Qualifiche di cui all'Allegato A del Decreto Delegato 13 dicembre 2023 n.180).

Art. 5

(Disposizioni attuative e organizzative)

1. Le competenti strutture amministrative adottano gli atti necessari alla programmazione, organizzazione e funzionamento del Liceo delle Scienze Umane entro il 30 settembre 2026, al fine di garantirne l'avvio e l'operatività a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028.

Art. 6

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto – legge si provvede mediante imputazione degli stessi sul capitolo di spesa n.1-8-5580 “Attività per l'ampliamento dell'offerta formativa Scuola Superiore” dell'esercizio finanziario di riferimento, nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio.

Art. 7

(Deroga ai requisiti numerici minimi previsti per la costituzione delle classi)

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 5 della Legge 20 luglio 2003 n.87, è aggiunto il comma 2 bis:

“2 bis. Il numero minimo di cui al comma 2, può essere derogato mediante delibera del Congresso di Stato al fine di garantire la continuità degli indirizzi previsti nella Scuola Superiore e la piena attuazione dell’offerta formativa della Scuola Superiore, nonché al fine di tutelare il diritto degli studenti alla libera scelta del percorso di studi.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 maggio 2026/1725 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alice Mina – Vladimiro Selva

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi